



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro

Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio

- E mail: ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it

PARTITA I.V.A. 00296980790

Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

N° 80 del 09 Aprile 2020

**OGGETTO: Conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i. PER ACQUISIZIONE PARERI, AI SENSI DELL'ART. 14-BIS DELLA LEGGE 241/'90 E SS.MM.II., RELATIVO A: "PROGETTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA STAGIONALE AD USO "TURISTICO-RICREATIVO A SUPPORTO DI STRUTTURA TURISTICA RICETTIVA DENOMINATA VILLAGGIO LA FELUCA" PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ 5.150 A SERVIZIO DEL VILLAGGIO LA FELUCA DI ISCA SULLO IONIO, PER IL PERIODO 01 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2020". IMMOBILE FOGLIO N. 24, PART.LLE 138 PARTE PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI.
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vittorio Procopio**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

Premesso che con proprio atto il Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio ha nominato il sottoscritto Ing. Vittorio Procopio Responsabile dell'Area Tecnica con decreto N. 4 del 04.07.2019;

CHE la ditta "LA FELUCA" VILLAGE S.R.L. UNIPERSONALE – C.F. P.IVA 02622700801 DOMICILIO VIA CRISAFI, N. 6/A REGGIO CALABRIA, con istanza acquisita il 07/02/2020 prot. N° 329, ha chiesto la **convocazione di una conferenza dei servizi** per ottenere il nulla osta paesaggistico di cui al D. Lgs. N. 42 del 2004 per l'autorizzazione all'installazione temporanea di tre manufatti amovibili in legno da adibire a chiosco-bar, servizi igienici e spogliatoio, pertinenti al servizio di balneazione – stabilimento balneare, nonché gli ulteriori pareri necessari per il rilascio della concessione demaniale marittima di natura stagionale nel comune di Isca sullo Ionio al foglio n. 24 particella 138 (parte) ai sensi della legge regionale N. 17/2005 e s.m.i..

CHE il procedimento per il rilascio della concessione demaniale marittima stagionale e per l'autorizzazione all'installazione dei servizi minimi dello stabilimento balneare a supporto dell'attività ricettiva denominata "La Feluca", ai sensi della legge regionale n. 17/2005 e s.m.i., afferisce all' Area Tecnica;

CHE il **Responsabile** del suindicato Settore nonché **Responsabile del Procedimento** è l'Ing. **Vittorio Procopio**;

Vista la L.R. 17/2005 e s.m.i. e le linee guida della Regione Calabria – settore Demanio del 14/06/2017, prot. n. 197540;

Considerato che la suddetta richiesta rientra in quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, lettera a) in quanto trattasi di attività ad uso "Turistico-ricreativo a supporto di struttura turistica ricettiva denominata "Villaggio La Feluca" per una superficie complessiva di mq 5.150 a servizio del Villaggio La Feluca di

Isca sullo Ionio, per il periodo 01 giugno al 30 settembre 2020”, per come espressamente previsto: “2. Nelle more dell’approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate o comunque rinnovate: a) concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale:

1) a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;

2) per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a centoventi giorni;

Considerato che, il comma, 3, dell’art. 14 della L.R. n. 17/2005 e s.m.i. prevede che: “3. Fino all’entrata in vigore dei PCS le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.

Considerato che la realizzazione delle predette opere precarie e stagionali rientrano in quanto prescritto dalle linee guida della Regione Calabria – settore Demanio del 14/06/2017, prot. n. 197540, che prevede: “il servizio di balneazione deve ricomprendere anche i servizi minimi quali i wc, le cabine spogliatoio, il locale di primo soccorso ed eventualmente anche un piccolo chiosco di tipo prefabbricato o omologato, strutture precarie e stagionali che dovranno essere assoggettate anche agli altri pareri e/o autorizzazioni previsti ex lege, tra cui in particolare l’autorizzazione paesaggistica”

Che conseguentemente alla convocazione della conferenza tramite PEC, sono pervenute le seguenti note:

- Parere favorevole dell’Ufficio Tecnico Comunale del 18/02/2020, nei termini di cui all’attestazione in pari data trasmessa contestualmente all’indizione agli Enti convocati;
- Richiesta di integrazione della tavola paesaggistica, in quanto il file trasmesso non leggibile, da Parte della Regione Calabria – Demanio Marittimo, con nota pervenuta via PEC in data 19.02.2020 e riscontrata con PEC del 22.02.2020;

Che non sono pervenute ulteriori note da parte degli altri Enti interpellati tramite inoltrato dell’indizione a mezzo PEC con nota del 18/02/2020 prot. 436 e successiva nota Prot. n° 652 del 10/03/2020.

Che Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, ha dichiarato nell’attestazione del 18/02/2020, quanto segue:

- Che sull’area di intervento, non sussistono vincoli inibitori ai sensi del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42, esistono invece vincoli tutori per effetto dell’art. 142, comma 1, lett. a) nonché che sull’area insiste il vincolo SIC le “Dune di Isca” e seppur l’area di intervento ricade all’esterno della zona individuata si applicano le misure di salvaguardia di cui al “Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria adottato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n° 300 del 22/04/2013 e approvato dallo stesso Consiglio Regionale con deliberazione n° 134 del 01/08/2016, giusta nota della Regione Calabria- Dipartimento n. 11, Prot. N. 204889 del 27/06/2016 ed in particolare dall’art. 7 del Tomo IV – Disposizioni normative. **Per la realizzazione dell’intervento temporaneo dovrà acquisirsi il parere dell’Autorità Competente a seguito di VINCA, oggetto di apposita e distinta procedura amministrativa già in corso, giusta istanza presso la Regione Calabria prot. N. SIAR 2020/100127 del 06.03.2020.**
- che l’intervento di che trattasi è conforme al Piano Regolatore Comunale approvato tenuto conto della L.R. 17/2005 e s.m.i. e delle linee guida della Regione Calabria – settore Demanio del 14/06/2017, prot. n. 197540

CHE per tali valutazioni si è reso necessario, per come sopra citato, al fine di garantire la massima semplificazione di sviluppo del procedimento in funzione dei molteplici interessi in esso riconducibili, di pervenire a conferenza di servizi, ai sensi dell’ art. 14, 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

CHE con nota del 18/02/2020 prot. 436 il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art.14 e ss. della Legge 241/90 individuando i soggetti da invitare e le relative modalità di espletamento;

CONSIDERATO CHE a seguito del virus COVID 19 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emesso apposito DPCM in data 09/03/2020 con efficacia dal 10/03/2020, con cui vengono estese a tutto il territorio nazionale le misure previste al DPCM del 08/03/2020;

CHE in data 10.03.2020, è stata tenuta la prima riunione della conferenza dei servizi di che trattasi, ed è stato redatto apposito verbale;

CONSIDERATO CHE per quanto sopra si è reso necessario non espletare la prevista seduta in data 10.03.2020, stante limitazioni ed i divieti imposti con i predetti DPCM;

DATO ATTO che con PEC del 10/03/2020 è stato inoltrato alle Amministrazioni interessate il verbale della conferenza dei servizi del 10/03/2020, nonché l’indizione della conferenza dei servizi in modalità asincrona;

CONSIDERATO CHE con apposita nota **Prot. n° 652 del 10/03/2020**, ritualmente notificata a mezzo PEC a tutti i soggetti sopra interessati, si è provveduto a riformulare i lavori della conferenza dei servizi prevista in modalità sincrona con trasformazione in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 e 14 bis della Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare e/o acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla-osta, e assensi comunque denominati per la valutazione dell'istanza in oggetto disponendo altresì:

- di stabilire, ai sensi dell'art. 14-bis comma 2, lettera b) il termine perentorio del **27/03/2020** entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 14-bis comma 2, lettera c) **il termine perentorio del 07/04/2020** entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;

CHE alla scadenza dei termini fissati ai sensi dell'art. 14-bis comma 2, lettera b) ed ai sensi dell'art. 14-bis comma 2, lettera c), è stata tenuta la seduta decisoria della conferenza dei servizi di che trattasi, ed è stato redatto apposito verbale in data 09/04/2020;

Dato atto che conseguentemente alla convocazione della conferenza dei servizi sono pervenute le seguenti note:

- Parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale del 18/02/2020, nei termini di cui all'attestazione in pari data trasmessa contestualmente all'indizione agli Enti convocati;
- Richiesta di integrazione della tavola paesaggistica in quanto in formato leggibile da Parte della Regione Calabria – Demanio Marittimo, con nota pervenuta via PEC in data 19.02.2020 e riscontrata con PEC del 22.02.2020;

Che non sono pervenute ulteriori note da parte degli altri Enti interpellati tramite inoltro dell'indizione a mezzo PEC con nota del 18/02/2020 prot. 436 e successiva nota Prot. n° 652 del 10/03/2020.

DATO ATTO che nel verbale del 09.04.2020, a conclusione del procedimento, la conferenza dei servizi, preso atto e visti i pareri rilasciati e quelli espressi in sede di conferenza e preso atto di quelli delle amministrazioni regolarmente convocate che non hanno fornito riscontro, acquisiti ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 e 5, della Legge N. 241/1990 e s.m.i., si è approvata la richiesta della ditta **DITTA "LA FELUCA" VILLAGE S.R.L. UNIPERSONALE – C.F. P.IVA 02622700801 DOMICILIO VIA CRISAFI, N. 6/A REGGIO CALABRIA** finalizzata al conseguimento del nulla osta paesaggistico di cui al D. Lgs. N. 42 del 2004 per l'autorizzazione all'installazione temporanea di tre manufatti amovibili in legno da adibire a chiosco-bar, servizi igienici e spogliatoio, pertinenti al servizio di balneazione – stabilimento balneare, nonché per il rilascio della concessione demaniale marittima di natura stagionale di cui al comma 3, dell'art. 14 della L.R. n. 17/2005 e s.m.i., su di un'area sita comune di Isca sullo Ionio al foglio n. 24 particella 138 (parte).

RITENUTO di dover provvedere alla presa d'atto dell'esito della conferenza dei servizi ed approvare conseguentemente il **"PROGETTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA STAGIONALE AD USO "TURISTICO-RICREATIVO A SUPPORTO DI STRUTTURA TURISTICA RICETTIVA DENOMINATA VILLAGGIO LA FELUCA" PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ 5.150 A SERVIZIO DEL VILLAGGIO LA FELUCA DI ISCA SULLO IONIO, PER IL PERIODO 01 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2020". IMMOBILE FOGLIO N. 24, PART.LLE 138 PARTE" – Ditta LA FELUCA" VILLAGE S.R.L. UNIPERSONALE – C.F. P.IVA 02622700801 DOMICILIO VIA CRISAFI, N. 6/A REGGIO CALABRIA;**

RITENUTO ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO la L.R. N. 17/2005 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. N. 42/2004 e s.m.i.;

VISTA la Legge N. 241/1990 e s.m.i.;

VISTE le linee guida della Regione Calabria – settore Demanio del 14/06/2017, prot. n. 197540

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

VISTO lo Statuto Comunale dell’Ente

DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. **Di prendere** atto dell’esito della conferenza dei servizi ed in particolare dei verbali di conferenza N. 1 del 10/03/2019 e N. 2 del 09/04/2020;
3. **Di prendere** atto dei visti e dei pareri rilasciati e quelli espressi in sede di conferenza e prendere atto di quelli delle amministrazioni regolarmente convocate che non hanno fornito riscontro, acquisiti ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4 e 5, della Legge N. 241/1990 e s.m.i., ed **APPROVARE** conseguentemente la richiesta della ditta **DITTA “LA FELUCA” VILLAGE S.R.L. UNIPERSONALE – C.F. P.IVA 02622700801 DOMICILIO VIA CRISAFI, N. 6/A REGGIO CALABRIA** finalizzata al conseguimento del nulla osta paesaggistico di cui al D. Lgs. N. 42 del 2004 per l’autorizzazione all’installazione temporanea di tre manufatti amovibili in legno da adibire a chiosco-bar, servizi igienici e spogliatoio, pertinenti al servizio di balneazione – stabilimento balneare, nonché per il rilascio della concessione demaniale marittima di natura stagionale di cui al comma 3, dell’art. 14 della L.R. n. 17/2005 e s.m.i., su di un’area sita comune di Isca sullo Ionio al foglio n. 24 particella 138 (parte).
4. **Di demandare** l’inoltro della presente determinazione agli Enti interessati, al fine di dare piena esecuzione a quanto statuito dall’art. 14-quater della legge N. 241/1990 e s.m.i. ed in particolare:.
Comma 1 - La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. Comma 4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.”;
5. **di dare atto** che la presente Determinazione viene trasmessa all’Ufficio competente, il quale ha il compito di pubblicarla sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall’art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi;

Il presente atto viene trasmesso in originale all’Ufficio di Protocollo, a cui si demanda il compito di trasmetterlo al Sindaco, al Segretario Comunale, a ognuno per gli adempimenti di propria competenza

dichiara la presente immediatamente esecutiva

Atto soggetto a pubblicazione

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Settore LL.PP.-
F.to Ing. Vittorio Procopio